CAMERA DEI DEPUTATI N. 1698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALADINI, TURCI

Autorizzazione al Ministero delle finanze a vendere al comune di Mirandola (Modena) l'immobile denominato « ex caserma MVSN », sito nel medesimo comune

Presentata il 9 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'immobile oggetto di richiesta di cessione denominato « ex caserma MVSN », è posto nel cuore del centro storico della città di Mirandola (Modena), in adiacenza al Duomo, e fa parte di un isolato (n. 30) che ha subìto nel corso dei secoli notevoli trasformazioni, fino a farlo decadere inevitabilmente allo stato attuale.

All'origine, sull'area occupata dal fabbricato in oggetto, sorgeva la chiesa di Santa M. Bianca dell'Ospedale, fondata nel 1432 e costruita nel 1441. Tale ospedale venne ampliato nel 1764 e successivamente soppresso nel 1823. Venne infine demolito negli anni 1923-1930 e sull'area su cui sorgeva venne edificata la caserma della Milizia volontaria di sicurezza nazionale (MVSN).

L'edificio che nel corso di questo ultimo ventennio il comune di Mirandola ha più volte cercato di acquistare, è composto da un fabbricato principale (ex caserma MVSN) e da un piccolo corpo di fabbrica di ridotte dimensioni prospiciente la via Roma.

L'abbandono e le precarie condizioni di manutenzione dell'edificio hanno portato in questi anni ad un continuo ricorso all'esecuzione di transennamenti e di piccole demolizioni di cornicioni, intonaci, gronde, imposte, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Ora il fabbricato si presenta completamente transennato da una palizzata in legno, eseguita a galleria di transito, che delimita il perimetro dell'edificio, limitandone il transito sulle vie Don Minzoni

e Roma, provocando gravi difficoltà ai residenti ed ai passanti del quartiere in ordine alla incolumità e igiene pubblica, oltre ad essere un evidente segno e simbolo di degrado della città di Mirandola.

Nel 1990 è stato predisposto dai competenti organi un progetto relativo la costruzione di contrafforti in muratura alti undici metri da erigersi sulle vie prospicenti il perimetro del fabbricato a sostegno bellico dell'ormai fatiscente edificio.

All'interno il fabbricato è pericolante, in alcuni punti sono crollati soffitti, si riconoscono spanciamenti nelle murature portanti. Il piano interrato non è raggiungibile in quanto coperto da uno strato melmoso di fanghiglia e detriti.

Il comune di Mirandola chiede che tale immobile venga ceduto al fine di dar corso ad un progetto integrato di recupero all'interno del quale reperire superfici e volumi da destinare ad usi diversi, come alloggi di edilizia residenziale pubblica, negozi, uffici e percorsi pedonali interni all'edificio, che diano facoltà d'accesso all'isolato dove hanno sede altri servizi di pubblica utilità.

La realizzazione di tale progetto comporta da parte del comune di Mirandola un onere notevole al quale si sottoporrebbe, purché tale impegno sia compensato da un onere di acquisto sufficientemente contenuto.

È in cosiderazione dei motivi esposti che appare opportuno procedere all'autorizzazione al Ministero delle finanze a cedere l'immobile in oggetto al comune di Mirandola, con le modalità e nei termini specificati negli articoli dell'unita proposta di legge, anche per il solo motivo di salvaguardare l'incolumità pubblica, oltre ad eliminare un simbolo di degrado che lo Stato presenta in questa cittadina emiliana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, sulla base del valore stabilito dall'Ufficio tecnico erariale di Modena, al comune di Mirandola (Modena) il compendio immobiliare denominato « ex caserma MVSN », sito in Mirandola, via Roma, angolo via F. Corridoni, contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 11, mappale 569, e parte del mappale 570, da stralciarsi con apposito tipo di frazionamento.

2. Il contratto di compravendita di cui al comma 1 dove essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è approvato dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

3. Il pagamento del corrispettivo della compravendita autorizzata ai sensi del comma 1 è suddiviso in due rate annuali costanti che devono essere versate dal comune di Mirandola al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'applicazione di un interesse annuo calcolato sulla base del tasso di interesse legale.

ART. 2.

1. Il ricavato della vendita autorizzata ai sensi dell'articolo 1, corrispondente a ciascuna delle quote annuali comprensiva della rata e dell'interesse, è portato in aumento dello stanziamento iscritto per i due anni successivi alla data di entrata

in vigore della presente legge al capitolo 4003 dello stato di previsione generale dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.